



IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217, relativo all'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 170/L del 25 ottobre 2005;

Visto, in particolare, l'art. 22. il quale definisce le modalità ed i requisiti di accesso mediante pubblico concorso, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi;

Considerato che, il comma 2 del richiamato art. 22 prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, siano individuate le tipologie dei titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso pubblico;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), i titoli di studio cui far riferimento sono i diplomi di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico- scientifico che consentono l'iscrizione ai corsi universitari;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'individuazione dei titoli di cui al citato articolo 22.

DECRETA

Art. 1

- 1.) I titoli di studio richiesti per l'accesso mediante pubblico concorso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori e sostituti direttori antincendi sono, esclusivamente, quelli di cui ai commi 2 e 3. Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, ivi comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero se debitamente riconosciuti.
- 2.) titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:

liceo tecnologico ad indirizzo:

meccanico – mecatronico

elettrico ed elettronico,

informatico – grafico – comunicazione (con percorso informatico e comunicazione),

chimico – materiali,

costruzione – ambiente e territorio,

produzioni biologiche –biotecnologie ambientali,

logistica e trasporti;

liceo artistico ad indirizzo architettura, design, ambiente;

liceo scientifico.



IL MINISTRO DELL'INTERNO

3.) titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente quali:

diploma di geometra;

diploma di perito industriale (ad eccezione di quelli con indirizzo in: arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, disegno dei tessuti, industria cartaria, industria ottica, industria tintoria, tecnologie alimentari, tessile);

diploma di perito agrario;

diploma di perito nautico;

diploma di perito aeronautico;

diploma di maturità scientifica:

Art. 2

Norme finali

Per quanto non previsto nel presente decreto, si applica la normativa generale che regola l'accesso nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Roma, 8 febbraio 2006

f.to

IL MINISTRO
(Pisanu)